OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2 0 2 0

Il Ressponsabile dell'Area 8 "Servizi tributari"

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1,comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*"

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "*È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.*"

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri sono tornati ad essere esenti dall'IMU – dopo la parentesi degli anni 2014 e 2015 – per effetto dell'art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208, in quanto l'intero territorio comunale è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che *" Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento."*

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Richiamato il comma 779 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Presa visione delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2019;

Visto che il Comune di Misilmeri, aveva già anticipato i contenuti della novella oggi proposta, riconducendo ad un unico prelievo sui cespiti immobiliari, la tassazione locale. Infatti, dall'anno 2016, con un unico versamento per l'IMU, venivano assolte le obbligazioni precedentemente riconducibili ad IMU e TASI;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23 aprile 2020, avente per oggetto:"Determinazione aliquote IMU 2020 – Atto di indirizzo", con la quale, a causa della situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid 19, si è ritenuto di non gravare i contribuenti con l'introduzione di nuove aliquote IMU, previste dai commi 750 e 751 della Legge 160/2019, azzerando l'aliquota base, pari allo 0,1%;

Ritenuto opportuno mantenere le aliquote relative alla nuova IMU di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in modo da garantire la medesima articolazione del 2019, con l'azzeramento delle aliquote di cui ai commi 750 e 751, e, in particolare:

aliquota pari allo **0,40** per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

aliquota ridotta pari allo **0,50** per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota ridotta pari allo **0,75** per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L. 431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota pari all'**1,06** per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

aliquota pari all'**1,06** per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Determinazione valori di riferimento Aree fabbricabili

Deliberazione Giunta Comunale n. 144 del 17/12/2010, con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, avente ad oggetto "Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell'1.1.2009".

Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 21/11/2016 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, relativa alla rideterminazione al ribasso, limitatamente al periodo 5.2.2013/15.6.2015, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone Br del PRG.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1/8/2017 con la quale è stata approvata la relazione tecnico estimativa, relativa alla rideterminazione al ribasso, a decorrere dall'1.1.2009, dei valori delle aree edificabili ricadenti nelle zone D1 e D2 del PRG.

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visti:

il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

di mantenere per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

Imposta municipale propria (IMU)

1) aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

3) aliquota ridotta pari allo 0,75 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L. 431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

4) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

5) aliquota pari allo 1,06 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

6) stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

7) Di azzerare l'aliquota di base, pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

8) Di azzerare, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019.

Il Responsabile dell'AreA 8
dott.ssa Framcesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri,04.05.2020

Il Responsabile dell'Area 8

dott.ssa Francesca Politi- firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
dott.ssa Bianca Fici- firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

BIANCA FICI

CN = FICI BIANCA
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT